



COMUNE DI SINNAI
Provincia di Cagliari

IL SINDACO

ORDINANZA n° 3
del 18/01/2007

**OGGETTO: APERTURA DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI DI VENDITA AL
DETTAGLIO SU AREE PRIVATE**

VISTA la Legge Regionale 18 maggio 2006, n. 5 "*Disciplina generale delle attività commerciali*" che, al titolo II, art. 5, come sostituito dall'art. 3 della L. R. 06/12/2006 n. 17, detta prescrizioni e criteri in relazione agli orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi commerciali;

DATO ATTO:

- che in data 03/01/2007, a norma della sopra citata Legge Regionale, i Comuni di Quartu Sant'Elena, Quartucciu, Selargius, Settimo San Pietro, Sinnai e Maracalagonis hanno attivato un tavolo di concertazione unitario con le organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese del commercio, della associazioni di tutela dei consumatori e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, al fine di acquisire i relativi pareri e gli eventuali accordi intervenuti tra le parti al fine di determinare gli orari di apertura e chiusura dei negozi di vendita al dettaglio, nonché, anche con accordi intercomunali, di individuare i giorni e le zone del territorio nei quali gli esercenti possono derogare all'obbligo della chiusura domenicale e festiva;
- che i lavori del tavolo di concertazione del 03/01/2007 sono stati rinviati al giorno 11/01/2007 per poter acquisire eventuali accordi fra le parti sociali rappresentate al fine della programmazione degli orari degli esercizi di vendita nel corso del corrente anno 2007;
- che alla data dell'11/01/2007, alla ripresa dei lavori, le rappresentanze delle imprese e le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti hanno presentato al tavolo di concertazione un'ipotesi di proposta parziale, a titolo sperimentale, limitata ai soli mesi di gennaio e febbraio 2007 (con alcune riserve sul mese di febbraio) in attesa di un nuovo incontro a fine gennaio al fine di raggiungere un definitivo accordo fra le parti;
- che i rappresentanti dei Comuni, hanno ritenuto non ammissibile la protrazione di un regime di provvisorietà e incertezza degli orari, come avvenuto negli scorsi mesi, e hanno evidenziato l'esigenza di procedere tempestivamente, con apposite ordinanze sindacali, alla programmazione annuale degli orari di apertura degli esercizi di vendita e alla fissazione delle deroghe all'obbligo di chiusura domenicale e festiva, manifestando nel contempo la disponibilità delle Amministrazioni per la riapertura del tavolo di concertazione all'atto in cui dovesse intervenire un accordo fra le parti sociali interessate;
- che il tavolo di concertazione in corso è stato quindi chiuso con la seduta dell'11 gennaio 2007, con l'intesa della possibilità di una sua riapertura su richiesta delle parti in caso di raggiungimento di eventuali accordi che dovessero successivamente intervenire;

TENUTO CONTO dei primi orientamenti emersi dalla concertazione;

VISTO l'articolo 50, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali) con il quale si attribuisce al Sindaco la funzione di coordinamento degli orari dei pubblici esercizi e degli esercizi commerciali;

RICHIAMATE le ordinanze sindacali n. 1 del 4/01/2007 e n. 2 del 12/01/2007;

ORDINA

Gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio su aree private operanti nel territorio di Sinnai osservano le seguenti disposizioni in materia di orari di apertura e chiusura;

- 1) gli esercenti determinano liberamente gli orari di apertura e chiusura al pubblico, nel rispetto delle disposizioni della presente ordinanza;
- 2) gli esercizi commerciali possono restare aperti al pubblico tutti i giorni della settimana, compresi i giorni domenicali e festivi, dalle ore 07.00 alle ore 22.00, per un limite massimo di 13 ore giornaliere, a condizione di scrupolosa osservanza delle prescrizioni del contratto di lavoro dei lavoratori dipendenti in materia di orario di lavoro. Nel caso di accertata inosservanza del contratto sarà disposta la sospensione della facoltà di apertura domenicale e festiva nei confronti delle aziende inadempienti;
- 3) **è comunque stabilita la chiusura totale degli esercizi**, nell'ultima domenica dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, settembre, ottobre e novembre dell'anno 2007, ossia **nei giorni 28 gennaio, 25 febbraio, 25 marzo, 29 aprile, 27 maggio, 30 settembre, 28 ottobre e 25 novembre 2007.**
- 4) **È altresì obbligatoria la chiusura totale degli esercizi nei giorni 8 aprile (Pasqua), 25 aprile, 25 e 26 dicembre;**
- 5) per i centri commerciali, l'orario di apertura adottato deve essere applicato a tutte le attività facenti parte degli stessi, ivi incluse le attività artigianali;
- 6) l'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri idonei mezzi di informazione;
- 7) per quanto disposto dall'art. 19, comma 1, della L. R. n. 5/2006, in relazione alla applicazione del D. Lgs. n. 114/98 per le parti non contrastanti con la stessa legge, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 114/98 le disposizioni della presente ordinanza non si applicano alle seguenti tipologie di attività: *"le rivendite di generi di monopolio, gli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e ai complessi turistici alberghieri; gli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali; le rivendite di giornali, le gelaterie e gastronomie; le rosticcerie e le pasticcerie; gli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante ed articoli fa giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale, nonché le stazioni di servizio autostradali, qualora le attività di vendita previste dal presente punto siano svolte in maniera esclusiva e prevalente; e le sale cinematografiche".*

A norma del comma 3 dell'articolo 18 della L. R. n. 5/2006 come sostituito dall'art. 7 della L. R. 06/12/2006 n. 17, il mancato rispetto degli orari di apertura degli esercizi di vendita è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 500,00 a € 3.000,00.

La presente ordinanza, che entra immediatamente in vigore, sostituisce ogni precedente disposizione in materia di orari di apertura e chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio con questa incompatibile.

IL SINDACO

F.to Sandro Serreli